FUNZIONE PUBBLICA CGIL

CISL FP

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

PROT. 10961

All'Assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro
On.le Maria Ippolito

Epc. All'Assessore alle Autonomie Locali
On le Bernardette Grasso

Oggetto: Proposta piattaforma Stabilizzazione Lavoratori impegnati in ASU.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali trasmettono di seguito, la proposta di stabilizzazione del personale ASU e chiedono la convocazione di un tavolo di confronto unitamente all'Assessore alle Autonomie Locali.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.
Palermo, 20 giugno 2018.

FPCGIL SICILIA
Clara Crocè
Gaetano Agliozzo

CISL FP SICILIA
Mario Basile
Paolo Montera

F.P. CGIL Sicilia: Via A. Casella, 7 - Palermo - tel.091/6810719 - fax 091/6813152
FP CISL Sicilia – Piazza Castelnuovo, 35 - Palermo – tel. 091/7790945 – fax 091/332716

FUNZIONE PUBBLICA CGIL

CISL FP

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Proposte di modifica art. 11 della L.R. N.8 del 2017

Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del Lavoro e l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 , della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

A)All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: "L'intervento di cui al presente comma è essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale. inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, , a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile o alle 18 ore settimanali previste dal CCNL di riferimento ."

B) Per enti locali territoriali o istituzionali, nonché per gli enti e aziende da questi dipendenti, che utilizzano lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale , si applicano le procedure di cui all'art. 20 comma 14 del D.Leg.vo 75/2017,nel rispetto delle se le procedure di cui alla l.r. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile ,oppure la retribuzione prevista con contratto part. Time- non inferiore 18 ore settimanali previste dal CCNL di riferimento, se di maggior favore per il lavoratore ."

C) Modifica all'art. 4. comma 2, della legge regionale n.° 27 /2016: Le misure di cui al presente comma sono riconosciute Le misure sono riconosciute a tutti i soggetti, mentre per i soggetti che sono a meno di 5 anni dalla pensione viene riconosciuto un contributo equivalente agli anni necessari per il raggiungimento dell'età pensionabile

Il contributo da corrispondere in unica rata al netto delle ritenute di legge

Tale modifica consentirebbe di ridurre il bacino dei lavoratori da stabilizzare .

5. È istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

Gli Enti Locali che hanno dichiarato gli esuberi con atto deliberativo, in quanto devono completare le procedure di stabilizzazione secondo il piano di fuoriuscita ai soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

6. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede a trasferire il personale secondo quanto previsto dall'art. 3 ,comma 19 della l.r. 27/2018, e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento

regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

8. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole “modifiche ed integrazioni” aggiungere le parole “il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione”.

9. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, i lavoratori ASU inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, finanziati con risorse del bilancio regionale presso gli uffici della Regione Siciliana o nei siti culturali , tramite protocolli d’intesa o convenzioni con cooperative o associazioni, si dispone la fuoriuscita dalle cooperative , dalle associazioni e dalle parrocchie, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro adotterà i provvedimenti di assegnazione dei lavoratori, nonché quelli necessari ai fini della copertura assicurativa INAIL e RCT.

10. Le disposizioni di cui al c. 18 dell'art. 3 della l.r. 27/16 possono applicarsi anche ai soggetti di cui al c. 1 dell'art. 30 della l.r. 5/14 senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione mediante le autorizzazioni di spesa di cui al c. 1 dell'art 7 della l.r. 27/16 relativamente alle autorizzazioni per l'art. 4 commi 1, 2 e 3 della medesima legge.